

DELIBERA N. 1054

Del 25 novembre 2020

Oggetto

Interpretazione della locuzione “enti di diritto privato regolati o finanziati dalla pubblica amministrazione” e di “svolgimento di attività professionali” di cui all’art. 15, co.1, lett. c) del d.lgs. 33/2013.

Riferimenti normativi

Decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, art. 15, co. 1, lett. c);

Decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39, art. 1, co. 2, lett. d).

Parole chiave

“Pubblicazione dati incarichi collaboratori e consulenti” – “Definizione enti di diritto privato regolati o finanziati”.

Massima

Nel decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 è assente una definizione di “enti di diritto privato regolati o finanziati dalla pubblica amministrazione” di cui all’art. 15, co. 1, lett. c), del d.lgs. 33/2013.

Al riguardo, appare ragionevole fare riferimento alla definizione contenuta nell’art. 1, co.2, lett. d) del d.lgs. 39/2013 e ai chiarimenti forniti in proposito dall’Autorità, in particolare nella delibera n. 553/2019, tenuto conto della comune *ratio* di garantire anche l’imparzialità nello svolgimento dell’incarico ed evitare situazioni di conflitto di interessi.

Ne consegue che per “ente regolato dalla pubblica amministrazione” deve intendersi l’ente sul quale il soggetto pubblico esplica poteri che incidono sullo svolgimento dell’attività principale, anche attraverso il rilascio di autorizzazioni o concessioni, l’esercizio continuativo di poteri di vigilanza, di controllo o di certificazione, mentre per “ente finanziato da una pubblica amministrazione” l’ente la cui attività è finanziata attraverso rapporti convenzionali, quali contratti pubblici, contratti di servizio pubblico e di concessione di beni pubblici, purché i finanziamenti abbiano le caratteristiche della rilevanza economica e della continuità/stabilità temporale.

Per quanto riguarda l’individuazione dei dati da pubblicare, secondo un criterio di ragionevolezza e coerenza sistematica, si ritiene che, ai fini dell’obbligo di pubblicazione, ai sensi dell’articolo 15, co. 1, lett. c), sia sufficiente l’indicazione della carica o dell’incarico ricoperto e la denominazione dell’ente privato regolato o finanziato.

In merito al periodo temporale a cui fare riferimento per l’individuazione degli incarichi da pubblicare, occorre considerare gli incarichi in corso o svolti in un periodo di tempo delimitato antecedente il

conferimento dell'incarico, che può essere parametrato al periodo di raffreddamento di due anni previsto nel d.lgs. 39/2013 (artt. 4 e 5).

Quanto ai dati da pubblicare sull'attività professionale, in relazione allo scopo della norma, sono da rendere, almeno, le informazioni relative al settore e alle materie che costituiscono l'oggetto principale dell'attività professionale svolta nei confronti sia di soggetti pubblici sia di soggetti privati e l'indicazione della tipologia di tali soggetti. Ciò al fine di consentire all'amministrazione ogni opportuna valutazione in ordine a eventuali situazioni di conflitti di interesse.

Visto

il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, recante *"Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni"*, art. 15, co. 1, lett. c);

Visto

il decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39 *"Disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, a norma dell'art. 1, commi 49 e 50, della legge 6 novembre 2012, n. 190"*, art. 1, co. 2, lett. d);

Vista

la richiesta di parere (prot. n. 53450 del 14 luglio 2020) con cui il Direttore generale e Responsabile per la prevenzione della corruzione e della trasparenza (di seguito RPCT) di OMISSIS ha chiesto all'Autorità un parere circa l'interpretazione della disposizione di cui all'art. 15, co.1, lett. c), del d.lgs. n.33/2013 e, in particolare, di chiarire se la locuzione *"enti di diritto privato regolati o finanziati dalla pubblica amministrazione"* possa essere interpretata facendo riferimento alla definizione fornita dal legislatore su tali enti nell'ambito della diversa disciplina in materia di inconferibilità/incompatibilità di cui al d.lgs. 39/2013, art. 1, co. 2, lett. d), e alle indicazioni formulate al riguardo da ANAC;

Vista

La delibera dell'Autorità n. 553 del 12 giugno 2019;

Vista

L'istruttoria svolta dall'Ufficio PNA e regolazione anticorruzione e trasparenza;

Il Consiglio dell'Autorità Nazionale Anticorruzione nell'adunanza del 25 novembre 2020

Premessa in fatto



Con nota acquisita al protocollo il 14 luglio 2020, n. 53450, il Direttore generale e Responsabile per la prevenzione della corruzione e della trasparenza (di seguito RPCT) di OMISSIS ha chiesto all'Autorità un parere circa l'interpretazione della disposizione di cui all'art. 15, co.1, lett.c), del d.lgs. n.33/2013.

Il RPCT, a proposito della citata disposizione che stabilisce l'obbligo per le pubbliche amministrazioni di pubblicare i *"dati relativi allo svolgimento di incarichi o la titolarità di cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati dalla pubblica amministrazione o lo svolgimento di attività professionali"*, ha evidenziato che non è chiaro cosa debba intendersi per *"enti di diritto privato regolati o finanziati dalla pubblica amministrazione o lo svolgimento di attività professionali"* presso i quali il consulente/collaboratore ricopre un incarico, una carica o svolge una prestazione professionale.

Ad avviso del RPCT *"solo le prestazioni professionali svolte in enti di diritto privato regolati o finanziati da una pubblica amministrazione rientrano nell'obbligo di pubblicazione e non, invece, qualunque prestazione professionale svolta dall'incaricato/collaboratore. Diversamente opinando, si giungerebbe alla conclusione per cui "il dettato normativo - di cui all'art. 15, co.1, lett. c) - potrebbe addirittura contemplare incarichi, cariche o prestazioni professionali attribuiti da qualsiasi ente di diritto privato regolato o finanziato dalla pubblica amministrazione, con la conseguenza che una interpretazione letterale della norma porterebbe alla conclusione che qualsiasi contributo ricevuto a qualsiasi titolo da un ente privato farebbe di questo ente un ente finanziato dalla pubblica amministrazione."*

Il RPCT ha, quindi, chiesto ad ANAC di chiarire se la locuzione *"enti di diritto privato regolati o finanziati dalla pubblica amministrazione"* sopra richiamata possa essere interpretata facendo riferimento alla definizione fornita dal legislatore su tali enti nell'ambito della diversa disciplina in materia di inconfiribilità/incompatibilità di cui al d.lgs. 39/2013, art. 1, co. 2, lett. d), e alle indicazioni formulate al riguardo da ANAC. Inoltre, ha chiesto, indirettamente, di precisare se rientrino o meno nel disposto di cui all'art. 15, co. 1, lett. c) solo le attività professionali svolte in predetti enti.

Ritenuto in diritto

Giova rammentare, preliminarmente, che l'art. 15 del d.lgs. 33/2013 disciplina gli obblighi di pubblicazione riguardanti i titolari di incarichi di collaborazione o consulenza affidati a soggetti esterni a qualsiasi titolo, sia oneroso che gratuito. La questione posta dal RPCT di *omissis* attiene all'interpretazione di quanto previsto al co.1, lett. c), in merito alla pubblicazione dei dati *relativi allo svolgimento di incarichi o la titolarità di cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati dalla pubblica amministrazione o lo svolgimento di attività professionali*.

In particolare, occorre chiarire:

- che cosa si debba intendere per *"enti di diritto privato regolati o finanziati dalla pubblica amministrazione"* presso i quali il consulente/collaboratore ricopre un incarico o una carica e se sia possibile interpretare la predetta locuzione facendo riferimento alla definizione di tali enti fornita nell'art. 1, co.2, lett. d) del d.lgs. 39/2013 e ai chiarimenti di ANAC intervenuti in materia;
- se l'attività professionale da considerare sia solo quella svolta in favore di detti enti.

Di seguito si esaminano le questioni nell'ordine sopra esposto.

L'espressione "*enti di diritto privato regolati o finanziati da una pubblica amministrazione*" cui ricorre il legislatore nell'ambito del d.lgs. 33/2013 è generica, non rinvenendosi nel testo del decreto alcuna indicazione specifica volta a delimitarne la portata, né l'Autorità ha dato, finora, chiarimenti sul punto.

La giurisprudenza, mentre si è espressa più volte (cfr. in particolare Corte dei Conti, Sez. giurisdizionale per l'Emilia Romagna, 28 marzo 2018, n. 79 e, più recentemente, Tar Lazio, Sez. I, 30 giugno 2020, n. 7292) con riferimento agli enti "*di diritto privato regolati o finanziati da una pubblica amministrazione*" menzionati nel decreto in materia di inconfiribilità ed incompatibilità (art. 1, co. 2, lett. d) d.lgs. 8 aprile 2013, n. 39), non risulta essersi pronunciata riguardo agli enti menzionati all'art. 15, co. 1, lett. c) del decreto trasparenza.

Effettivamente, l'unica definizione normativa espressa sugli "*enti di diritto privato regolati o finanziati dalla pubblica amministrazione*" è contenuta nel decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39 "*Disposizioni in materia di inconfiribilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, a norma dell'articolo 1, commi 49 e 50, della legge 6 novembre 2012, n. 190*".

In particolare, l'art. 1, co. 2, lett. d), del d.lgs. 39/2013 definisce "*enti di diritto privato regolati o finanziati da una pubblica amministrazione*" le società e gli altri enti di diritto privato, anche privi di personalità giuridica, nei confronti dei quali l'amministrazione che conferisce l'incarico:

- *svolga funzioni di regolazione dell'attività principale che comportino, anche attraverso il rilascio di autorizzazioni o concessioni, l'esercizio continuativo di poteri di vigilanza, di controllo o di certificazione;*
- *abbia una partecipazione minoritaria nel capitale;*
- *finanzi le attività attraverso rapporti convenzionali, quali contratti pubblici, contratti di servizio pubblico e di concessione di beni pubblici*".

Al riguardo, l'Autorità ha fornito le indicazioni che seguono:

a) "*gli enti di diritto privato regolati o finanziati rientrano in quella vasta porzione di territorio al confine tra pubblico e privato, che investe soggetti appositamente concepiti con forti componenti di ibridazione, che hanno larghi tratti privatistici, ma con vincoli di regolazione o di vigilanza o di controllo che riconducono all'apparato pubblicistico. Suddetto universo di enti ha uno spettro più ampio rispetto agli enti di diritto privato in controllo pubblico, che di privatistico hanno la veste formale e taluni modi di azione, ma che nascondono un'anima pubblicistica per ciò che attiene alla loro mission essenzialmente pubblica*" (cfr. delibera n. 163 del 17 febbraio 2016; delibera n. 211 del 2 marzo 2016);

b) ai fini dell'integrazione della nozione di "*enti di diritto privato regolati o finanziati*", è sufficiente la presenza di uno solo dei tre requisiti previsti dall'art. 1, co. 2, lett. d), del d.lgs. 39/2013: regolazione, o partecipazione azionaria, o finanziamento da parte della pubblica amministrazione conferente (cfr. delibera n. 624 del 7 giugno 2017);

c) per l'esercizio dei poteri regolatori rilevanti ai fini del d.lgs. 39/2013 nella delibera n. 553 del 12 giugno 2019, l'Autorità ha affermato che è necessario "*non un qualsiasi esercizio di poteri regolatori, ma poteri che incidano con carattere di continuità o comunque per durate significative, sullo svolgimento dell'attività "principale" del soggetto privato*".

L'Autorità, al riguardo, ha richiamato la "*Relazione finale del 2015 sulla disciplina vigente in materia di inconfiribilità e incompatibilità degli incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico della Commissione di studio per la revisione della disciplina vigente in materia di prevenzione della corruzione e di trasparenza*", che, nel provare a definire la relazione di regolazione, ha identificato la *ratio* della disposizione nell'*«evitare che si ingeneri un rapporto, stabile e duraturo, tra il privato e*



l'amministrazione regolatrice, in forza del quale l'amministrazione regolatrice possa esercitare poteri (rulemaking, adjudication, enforcement) tali da condizionare l'autonomia privata del regolato per la tutela di un interesse pubblico. Poiché il regolato ha interesse a che la regolazione sia orientata a suo vantaggio (capture) è fondamentale che il regolato non rivesta incarichi di responsabilità nell'amministrazione regolatrice (inconferibilità) e chi dirige l'amministrazione regolatrice non abbia relazioni qualificate, come incarichi o cariche, presso i soggetti regolati»;

d) quanto al finanziamento rilevante per poter qualificare un ente di diritto privato come "finanziato" secondo il d.lgs. 39/2013, nella medesima delibera n. 553/2019 l'Autorità ha accolto una nozione più ampia rispetto a quella derivante dall'applicazione del solo criterio maggioritario. In tal senso l'Autorità ha osservato che *"non può affermarsi che la sussistenza di una partecipazione minoritaria o di un finanziamento di attività escluda tout court la possibilità di approfondire l'esame della fattispecie concreta in termini di rapporto tra soggetto finanziato e soggetto finanziatore, dal momento che un rapporto di finanziamento, sia anche minoritario o di attività, per essere rilevante deve essere tale da costituire un vincolo di parzialità e di dipendenza tra il soggetto finanziato e quello finanziatore, anche nel senso di capacità del secondo di influenzare le scelte del primo."* L'Autorità ha poi affermato che, con riferimento al rapporto di finanziamento, primaria è *"la necessità di identificare una capacità del soggetto pubblico finanziatore di influenzare l'autonomia del soggetto privato finanziato; capacità che non sembra possa ritenersi svincolata da un rapporto di finanziamento che abbia le caratteristiche della rilevanza economica e della stabilità/continuità temporale. Infatti, anche in relazione a detto rapporto di finanziamento, la ratio della disposizione in esame resta sempre quella di evitare che il soggetto al quale viene conferito l'incarico possa piegare l'interesse perseguito dall'amministrazione o dall'ente pubblico che quell'incarico gli ha conferito ad interessi propri (nel caso di attività professionale svolta in proprio) o agli interessi dell'ente di diritto privato dal quale proviene"*.

Può ora valutarsi se la nozione dettata per regolare le ipotesi di inconferibilità e incompatibilità degli incarichi nelle pubbliche amministrazioni sia utile anche ai fini dell'applicazione delle disposizioni in materia di trasparenza, con particolare riferimento agli obblighi di pubblicazione riguardanti i titolari di incarichi di consulenza o collaborazione di cui all'art. 15, co. 1, lett. c) del d.lgs. 33/2013, considerando le diverse, ma non divergenti, finalità dei due plessi normativi.

Come noto, la disciplina riguardante le inconferibilità e incompatibilità di incarichi (d.lgs. n. 39/2013) mira a prevenire e/o gestire situazioni che possono creare conflitti di interesse, sul presupposto di salvaguardare l'interesse pubblico senza che interessi privati ne condizionino il perseguimento.

Le disposizioni contenute nel d.lgs. n. 33/2013 sono volte a garantire la trasparenza dell'agere amministrativo, intesa come *"accessibilità totale dei dati e documenti detenuti dalle pubbliche amministrazioni, allo scopo di tutelare i diritti dei cittadini, promuovere la partecipazione degli interessati all'attività amministrativa e favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull'utilizzo delle risorse pubbliche"* (art.1).

In materia di incarichi, la trasparenza assume poi un ulteriore rilievo, analogo a quello sotteso al d.lgs. 39/2013, in quanto le informazioni che le amministrazioni sono tenute ad acquisire e a pubblicare sul sito istituzionale consentono anche di far emergere eventuali situazioni di conflitto di interessi, allo scopo di garantire l'imparzialità e il perseguimento dell'interesse pubblico nello svolgimento dell'incarico. In tale ottica, sono da intendersi gli obblighi di pubblicazione declinati all'art. 15 del d.lgs. 33/2013 e in particolare quelli specificati al co. 1, lett. c). Occorre inoltre evidenziare che la disposizione è direttamente connessa con quella di cui all'art. 53, co. 14, del d.lgs. 165/2001, ove è previsto che le amministrazioni rendono noti, in banche dati accessibili al pubblico, gli elenchi dei propri consulenti indicando l'oggetto, la

durata e il compenso dell'incarico, nonché l'attestazione dell'avvenuta verifica dell'insussistenza di situazioni, anche potenziali, di conflitto di interessi.

Tanto premesso, valorizzando questa ultima finalità perseguita dal d.lgs. n. 33/2013 ove si tratti di incarichi, sembrerebbe ragionevole fare riferimento alle definizioni di ente di diritto privato regolato o finanziato dalla pubblica amministrazione desumibili dal d.lgs. 39/2013, così come interpretate dall'Autorità, per individuare dette categorie di enti, ai fini dell'applicazione della distinta, ma non contrapposta, disciplina in materia di trasparenza.

In particolare, ci si riferisce alla definizione di ente regolato dalla pubblica amministrazione, identificato dal d.lgs. 39/2013 nell'ente sul quale il soggetto pubblico esplica poteri che incidano sullo svolgimento dell'attività "principale", anche attraverso il rilascio di autorizzazioni o concessioni, l'esercizio continuativo di poteri di vigilanza, di controllo o di certificazione.

In base ad analoga valutazione, per quanto concerne il profilo attinente al finanziamento dell'attività di un ente di diritto privato da parte di un soggetto pubblico, si ritiene che possano essere considerati i contenuti elaborati per l'applicazione del d.lgs. 39/2013, avendo riguardo ai finanziamenti delle attività attraverso rapporti convenzionali, quali contratti pubblici, contratti di servizio pubblico e di concessione di beni pubblici, purché abbiano le caratteristiche della rilevanza economica e della continuità/stabilità temporale, tali da incidere sulle scelte e sullo svolgimento dell'attività dell'ente privato.

La *ratio* della disciplina di cui al d.lgs. 39/2013 e quella delle disposizioni contenute nel d.lgs. 33/2013 – che hanno la medesima fonte nella l. n. 190/2012 – non sono, infatti, divergenti, avendo in comune la finalità di scongiurare il rischio di condizionamenti impropri dell'attività riconducibile alla sfera pubblicistica per favorire interessi di natura essenzialmente privatistica, mediante opportuni strumenti indicati nella legge delega: in un caso attraverso la predeterminazione di ipotesi di inconferibilità e incompatibilità di incarichi, per le quali si presume la sussistenza di un conflitto di interessi, e nell'altro mediante adeguate misure di trasparenza.

Dall'analisi della disciplina in argomento si reputa, inoltre, opportuno fornire ulteriori indicazioni in merito all'interpretazione della norma in questione, rappresentando quanto segue.

Per quanto riguarda l'individuazione dei dati da pubblicare, secondo un criterio di ragionevolezza e coerenza sistematica, si ritiene che, ai fini dell'obbligo di pubblicazione, ai sensi dell'art. 15, co. 1, lett. c), sia sufficiente l'indicazione della carica o dell'incarico ricoperto e la denominazione dell'ente privato regolato o finanziato.

Occorre poi chiarire se debbano considerarsi gli incarichi presso gli enti finanziati e regolati dalla sola pubblica amministrazione che conferisce l'incarico di consulenza o collaborazione oppure anche quelli presso enti regolati o finanziati da qualsiasi pubblica amministrazione. In proposito, alla luce della *ratio* della norma, volta anche al controllo sociale sulla spesa nell'attribuzione di incarichi e sulla presenza di eventuali conflitti di interesse, si ritiene che le amministrazioni siano tenute a pubblicare i dati relativi allo svolgimento delle cariche e degli incarichi in enti di diritto privato che sono regolati o finanziati non solo dalla stessa amministrazione che conferisce l'incarico, ma anche da ogni altra amministrazione pubblica.

In merito al profilo concernente il periodo temporale rilevante, ovvero se debbano valutarsi solo gli incarichi in corso o anche quelli conclusi, in coerenza con le finalità della disposizione, appare ragionevole considerare gli incarichi in corso o svolti in un periodo di tempo delimitato antecedente il conferimento dell'incarico. A tal fine, sembra congruo prendere a riferimento il periodo di raffreddamento individuato nel d.lgs. 39/2013 con riguardo in particolare alle fattispecie di inconferibilità di incarichi nelle



amministrazioni statali, regionali e locali e di direzione nelle aziende sanitarie locali a soggetti provenienti da enti di diritto privato regolati o finanziati (artt. 4 e 5). In tali ipotesi il legislatore ha ritenuto che il periodo temporale di due anni sia sufficiente ad evitare che l'attività del titolare dell'incarico possa essere condizionata dalla provenienza da un ente di diritto privato, pregiudicandone l'imparzialità. In modo analogo, anche nella fattispecie in esame gli incarichi o le cariche in enti di diritto privato regolato o finanziato da una p.a. possono essere considerati significativi se svolti nel biennio antecedente al conferimento dell'incarico di collaboratore o consulente.

In merito all'identificazione dell'attività professionale svolta ai fini della pubblicazione dei dati di cui all'art. 15, co.1, lett. c), si osserva quanto segue.

Attesa la genericità della disposizione, ad avviso dell'Autorità, si ritiene che le informazioni relative all'attività professionale non debbano essere limitate a quella svolta nei confronti degli enti di diritto privato finanziati o regolati dalla pubblica amministrazione, ma siano da considerare anche quelle comunque prestate in favore sia di soggetti pubblici sia di soggetti privati. Infatti, al fine di consentire all'amministrazione ogni opportuna valutazione in ordine ad eventuali situazioni di conflitti di interesse nel conferimento dell'incarico, è necessario fornire tutte le informazioni relative, almeno, alle materie e ai settori che costituiscono l'oggetto principale dell'attività professionale comunque svolta e alla tipologia di soggetti per i quali essa è prestata.

In tale modo l'amministrazione può essere messa nella condizione di verificare eventuali situazioni ostative al conferimento dell'incarico. Ciò anche alla luce dei principi di imparzialità e buon andamento dell'azione amministrativa che devono essere rispettati anche nell'espletamento dell'incarico in favore della pubblica amministrazione. Al riguardo, si segnala che gli obblighi di condotta previsti dal d.P.R. 16 aprile 2013, n. 62 "Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165" si estendono in quanto compatibili anche a tutti i collaboratori e consulenti dell'ente.

Tanto premesso e considerato

Delibera

- che, per la definizione di ente di diritto privato regolato o finanziato da una pubblica amministrazione, attesa l'assenza di una definizione nel d.lgs. 33/2013 e tenuto conto altresì della comune *ratio* di garantire l'imparzialità nello svolgimento dell'incarico, appare ragionevole fare riferimento a quanto previsto all'art. 1, co.2, lett. d) del d.lgs. 39/2013 e ai chiarimenti forniti al riguardo dall'Autorità, in particolare nella delibera n. 553/2019;
- che, pertanto, per "*ente regolato dalla pubblica amministrazione*" si intende l'ente sul quale il soggetto pubblico esplica poteri che incidono sullo svolgimento dell'attività principale, anche attraverso il rilascio di autorizzazioni o concessioni, l'esercizio continuativo di poteri di vigilanza, di controllo o di certificazione; per "*ente finanziato da una pubblica amministrazione*" si intende l'ente la cui attività è finanziata attraverso rapporti convenzionali, quali contratti pubblici, contratti di servizio pubblico e di concessione di beni pubblici, purché i finanziamenti abbiano le caratteristiche della rilevanza economica e della continuità/stabilità temporale;
- che, per quanto concerne l'individuazione dei dati da pubblicare, ai fini del citato art. 15, co.1, lett. c), si ritiene sufficiente l'indicazione della carica o dell'incarico ricoperto e la denominazione dell'ente privato;

- che le amministrazioni sono tenute a pubblicare i dati relativi allo svolgimento delle cariche e degli incarichi in enti di diritto privato che sono regolati o finanziati non solo dalla stessa amministrazione che conferisce l'incarico, ma anche da ogni altra amministrazione pubblica;
- che, per quanto riguarda il periodo temporale a cui fare riferimento per l'individuazione delle cariche e degli incarichi da pubblicare, occorre considerare quelli in corso o svolti in un periodo di tempo delimitato antecedente il conferimento dell'incarico. Tale periodo può essere parametrato al periodo di raffreddamento di due anni previsto nel d.lgs. 39/2013, con riferimento alle fattispecie di inconferibilità di cui agli artt. 4 e 5 del medesimo decreto. Ciò in quanto, tale arco temporale è stato ritenuto dal legislatore idoneo ad evitare che l'attività del titolare dell'incarico o della carica possa essere condizionata dalla provenienza da un ente di diritto privato regolato o finanziato da una p.a.;
- che, quanto ai dati da pubblicare sull'attività professionale, si ritiene che, in relazione allo scopo della norma, siano da rendere, almeno, le informazioni relative al settore e alle materie che costituiscono l'oggetto principale dell'attività professionale svolta nei confronti sia di soggetti pubblici sia di soggetti privati e l'indicazione della tipologia di tali soggetti. Ciò al fine di consentire all'amministrazione ogni opportuna valutazione in ordine a eventuali situazioni di conflitti di interesse, alla luce dei principi di imparzialità e buon andamento dell'azione amministrativa che devono essere rispettati anche nell'espletamento di un incarico in favore della pubblica amministrazione.

Il presente provvedimento è trasmesso al RPCT di OMISSIS e pubblicato sul sito istituzionale dell'Autorità.

Il Presidente

Avv. Giuseppe Busia

Depositato presso la segreteria del Consiglio il 10 dicembre 2020
Per il Segretario Maria Esposito

Rosetta Greco

Atto firmato digitalmente